



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Prot. 091/SC

Comune di Vallo Torinese

Via Fiano, 19

10070 – Vallo Torinese (TO)

Alla c.a. Responsabile Area Tributaria

OGGETTO: OFFERTA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO RECUPERO PREGRESSO IMU, TARI E QUOTE ACQUEDOTTO PER GLI ANNI DI IMPOSTA PREGRESSI E NON PRESCRITTI 2021/2025, ANCHE IN FORMA COATTIVA.

CE.S.FI.L. S.r.l. Centro Servizi Finanza Locale è una Concessionaria privata iscritta al n. 103 dell'Albo ministeriale ex art. 53 D.Lgs. 446/97 abilitata al servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali.

E' operativa dal 1984 e svolge attività di supporto agli Enti Locali per la gestione diretta delle proprie entrate e/o opera da Concessionaria per conto degli Enti medesimi.

Con la presente, in risposta alla Vs cortese richiesta di preventivo, valutati i molteplici obblighi imposti dalla norma tributaria in continua evoluzione, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista delle necessità di aggiornamento e gestione delle banche dati, la Ns Società propone un servizio di supporto al Vs Spett. Comune, finalizzato alla gestione delle entrate tributarie comunali e al recupero pregresso dell'IMU/TARI e quote Acquedotto per gli anni di imposta pregressi e non prescritti.

Il progetto di servizio di recupero pregresso prevede la costituzione e l'analisi di apposite banche dati e la successiva attività propedeutica all'emissione di avvisi di accertamento per il recupero delle imposte non versate.

L'attività di recupero pregresso comprende altresì la fase di recupero coattivo delle somme accertate e non pagate dai contribuenti.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



La Ns Società, nello svolgimento dell'attività di recupero coattivo, si offre altresì di verificare e recuperare i crediti dell'Ente inerenti tributi o altre entrate non ancora trasmesse ad altro concessionario oppure discaricate dal precedente concessionario.

Di seguito si elencano sinteticamente le fasi operative del progetto che si propone di realizzare:

- Supporto nella gestione ordinaria dell'IMU e TARI consistente in attività di data entry dei dati necessari (variazioni soggettive e oggettive, versamenti annuali) da eseguirsi sul software NUVOLA di SISCOM Spa in uso presso l'Ufficio Tributi.
- Analisi PRGC e varianti per l'individuazione puntuale delle aree edificabili ai fini della tassazione. In caso di riscontro di variazione di destinazione d'uso a seguito di variante si provvederà alla notifica della avvenuta variazione ai sensi dell'art. 31 comma 20 della Legge n. 289 del 2002.
- Esecuzione analisi, previsioni e proiezioni necessarie per la redazione dei bilanci annuali.
- Attività di bonifica della banca dati IMU, mediante la correzione delle posizioni tributarie non corrette, anche in assenza di emissione di avvisi di accertamento.
- Attività di accertamento dell'imposta IMU e TARI non versata, mediante analisi dei dati presenti nelle banche dati in possesso del Comune da eseguirsi sul software in uso presso l'Ufficio Tributi.
- Emissione avvisi di accertamento per il recupero delle imposte non versate a firma del Funzionario Responsabile del Tributo.
- Rendicontazione incassi degli accertamenti.
- Attività di sollecito al pagamento per i soggetti che non effettuano i versamenti richiesti con gli avvisi di accertamento.
- Gestione di eventuali contenzioni tributari venutisi a creare a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, sino al 2° grado di giudizio presso la Commissione Tributaria.
- Esecuzione fasi recupero coattivo delle entrate accertate e non pagate dai contribuenti.

Le banche dati IMU e TARI saranno costituite sul software in uso presso l'Ufficio Tributi, attualmente NUVOLA di SISCOM Spa, aggiornato per mezzo di accesso remoto e credenziali dedicate.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Durante tutto il periodo di esecuzione del servizio saranno attivati canali dedicati per l'interlocuzione con i contribuenti quali linea telefonica ed e-mail.

Per l'esecuzione delle sopracitate fasi operative inerente all'attività di accertamento e recupero IMU e TARI pregresse, la Nostra richiesta viene formulata ad aggio percentuale sulle somme effettivamente riscosse sotto forma di accertamento oppure in fase coattiva pari al **20,00% (venti per cento) oltre IVA**, da calcolarsi sulle somme pregresse effettivamente incassate per le imposte IMU e TARI comprese sanzioni ed interessi, ed eventuali ravvedimenti operosi sollecitati dalla nostra attività.

Rimangono a carico dell'Ente le spese postali per l'invio delle comunicazioni e delle notifiche dei provvedimenti, che saranno fatturate da CESFIL Srl all'atto della spedizione. Le stesse spese saranno richieste a titolo di rimborso al contribuente accertato, salvo diversa indicazione.

L'affidamento dei servizi proposti nella presente offerta potrà avvenire tramite Oda (Ordine di Acquisto) tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto trattasi di servizi inseriti nel catalogo della scrivente Società.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Borgo San Dalmazzo, lì 06 luglio 2026

CE.S.FI.L. Srl
Istruttore Tecnico
COTTRINO Geom. Sergio



COSTITUZIONE E ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU/CATASTO/VERSAMENTI ANNO DI IMPOSTA 2021/2025 E ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IL RECUPERO DELL'IMU NON VERSATA

Il servizio di supporto proposto dalla Ns Società ha la finalità di fornire all'Ente una banca dati aggiornata degli immobili esistenti sul territorio ed imponibili IMU, da utilizzarsi come strumento per la corretta applicazione della IUC, passando anche per la verifica della correttezza dei versamenti effettuati dai contribuenti, per l'annualità di imposta 2021/2025.

Per quanto attiene i fabbricati ed i terreni agricoli, gli elementi di analisi vengono attinti dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio, mentre per quanto attiene invece le Aree Fabbricabili la banca dati è costituita sulla base degli strumenti urbanistici (PRG o PGT), vigenti nei vari periodi di imposta.

Al fine di valutare correttamente l'allineamento della banca dati IMU alle risultanze catastali ed ai versamenti effettuati dai contribuenti, occorre rivolgere l'attenzione agli ultimi provvedimenti normativi che sono stati emanati per l'ICI, provvedimenti che danno l'idea della stretta correlazione tra imposizione ICI/IMU e gli archivi catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio, dati che, seppur non probanti ai fini civili, diventano fondamentali ai fini fiscali.

Di seguito si enunciano i provvedimenti normativi di maggior rilievo:

- dal 1° gennaio 2007 tutti i fabbricati dovevano essere dichiarati ai fini fiscali (ICI oggi IMU) con la rendita catastale, essendo abrogata la facoltà di utilizzare la rendita presunta;
- i fabbricati iscritti in catasto con categoria A/6, A/5, A/4, dovevano essere soggetti ad aggiornamento della rendita catastale in presenza di modifiche strutturali (comma 336);
- è stata prevista la soppressione della dichiarazione ICI quindi IMU e l'innesto dell'interscambio telematico dei dati con l'Agenzia del Territorio;
- le Aree Fabbricabili sono da ritenersi imponibile ICI, quindi IMU, dal momento di approvazione della Delibera Consiliare che ne determina lo status e non più dal Decreto Regionale di approvazione, come avveniva in passato.

Dall'analisi delle risultanze catastali, si riscontra che, nella banca dati del Vs Comune, vi sono un congruo numero di oggetti, imponibili IMU, riconducibili alle casistiche di cui sopra, per i quali sarà necessario attivare gli opportuni interventi ed operare in stretta sintonia con l'Agenzia del Territorio.

Al fine di agevolare i contribuenti nell'allineamento della propria posizione catastale, dove si dovessero riscontrare anomalie dovute a mancate volture, codici fiscali errati, indirizzi non aggiornati ecc., la Ns Società si rende anche disponibile nei confronti del contribuente, che ne facesse espressa richiesta, ad intervenire, nel limite delle proprie operatività, facendosi carico della bonifica presso l'Agenzia del Territorio delle suddette incongruenze, con spese a carico del richiedente.

La banca dati IMU che ci si propone di allineare presenta, nella correlazione informatica IMU/Catasto, ulteriori incongruenze connesse alla mancata esecuzione di volture, tali da rendere non facilmente individuabile il vero "contribuente IMU".

Il progetto che si propone alla Vs. attenzione ha come scopo la costituzione di una banca dati IMU coerente con quella che è la situazione degli immobili posseduti dai contribuenti ed iscritti a catasto.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Conseguenza dell'attività di allineamento dei dati dell'archivio IMU con le risultanze catastali ed i versamenti effettuati, sarà l'individuazione di posizioni tributarie non corrette, con la predisposizione di avvisi di accertamento per il recupero del gettito IMU evaso.

I provvedimenti di accertamento saranno emessi su modello concordato a firma del Funzionario Responsabile del Tributo

L'attività di impianto della banca dati IMU 2021/2025, si svolgerà nelle seguenti fasi operative:

- Costituzione banca dati Aree Fabbricabili tramite i dati già in possesso degli uffici comunali e tramite l'aggiornamento degli stessi.
- Inserimento d'ufficio dei dati rilevati durante l'analisi delle Aree Fabbricabili nella scheda contribuenti per l'anno 2021/2025.
- Analisi di ogni singolo contribuente nella banca dati IMU fabbricati, con l'inserimento d'ufficio di tutti i dati mancanti o correzione di quelli non corretti, allineando tutti i fabbricati alla situazione catastale all'anno 2021/2025.
- Attribuzione esenzioni abitazione principale e pertinenze tramite incrocio con dati desunti dall'archivio dell'Anagrafe Comunale per l'anno 2021/2025.
- Una volta inseriti, ad ogni soggetto, tutti i dati catastali relativi agli immobili posseduti ed assegnate tutte le agevolazioni di legge, estrapolazione dell'elenco degli evasori parziali o totali IMU.
- Individuazione, analisi e predisposizione per l'emissione di avvisi di accertamento IMU, per l'annualità di imposta 2021/2025.
- Consegna della banca dati finale allineata all'anno di imposta 2025, costituita sul software in uso presso l'Ufficio Tributi, aggiornato per mezzo di accesso remoto e credenziali dedicate.

Durante il periodo di esecuzione del servizio saranno attivati canali dedicati per l'interlocuzione con i contribuenti quali linea telefonica e-mail.

A lavoro ultimato, l'Ente disporrà di una banca dati degli immobili esistenti sul territorio, correlata con i singoli soggetti d'imposta IMU, che sarà la base di partenza per la gestione della IUC.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Nel dettaglio, di seguito, si elencano le fasi successive di allineamento della banca dati IMU, che dovranno porre rimedio alle relative anomalie:

- **Contribuenti IMU senza versamenti:** a tale anomalia, saranno riconducibili tutti quei soggetti, presenti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, per i quali non si riscontra alcun versamento IMU, per gli anni oggetto di analisi. Tale anomalia potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori da analizzare:
 - Il contribuente è ancora intestatario a Catasto di immobili alienati per vendita o altro, ma non è stata recepita la voltura. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire la voltura a Catasto.
 - Agli immobili posseduti dal contribuente, non sono state attribuite le agevolazioni di legge spettanti (abitazione principale, pertinenze, ecc); occorre inserire nella banca dati IMU le apposite agevolazioni.
 - Il contribuente ha sì effettuato i versamenti, ma indicando sui modelli di pagamento i dati del Comune di destinazione errati, per cui i versamenti sono stati indirizzati dall'Agenzia delle Entrate ad un altro Comune. Occorre interagire con il Comune che ha ricevuto i versamenti non di sua competenza, per procedere al recupero.
 - Il contribuente è realmente intestatario degli immobili a lui ascritti a Catasto, ad essi sono state correttamente imputate le agevolazioni di legge, ma effettivamente non ha effettuato i versamenti. Si predispongono gli avvisi di accertamento IMU per il recupero dell'imposta non versata che l'Ufficio Tributi formalizzerà quando riterrà opportuno.
- **Contribuenti IMU con versamenti non abbinati:** a tale anomalia, saranno riconducibili tutti quei soggetti, presenti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, ai quali non sono stati abbinati i versamenti IMU effettuati per gli anni oggetto di analisi. Tale anomalia potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori da analizzare:
 - Il contribuente è regolarmente intestatario a Catasto di immobili, ma nelle risultanze sono presenti errori anagrafici (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, ecc), che non rendono abbinabili automaticamente i versamenti. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo correggere a Catasto i suoi dati anagrafici.
 - Il contribuente ha effettuato i versamenti indicando sui modelli di pagamento dati anagrafici non corretti (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, ecc), che non rendono abbinabili automaticamente i versamenti. Occorre agire sui versamenti presenti in banca dati IMU, correggendo i dati errati e procedendo all'abbinamento.
- **Contribuenti IMU con versamenti inferiori al dovuto:** a tale anomalia, saranno riconducibili tutti quei soggetti, presenti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, per i quali si riscontrano versamenti IMU, in misura inferiore al dovuto, per gli anni oggetto di analisi. Tale anomalia potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori da analizzare:



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



- Il contribuente è ancora intestatario a Catasto di immobili alienati per vendita o altro, ma non sono state recepite le volture. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire le volture a Catasto.
 - Agli immobili posseduti dal contribuente, non sono state attribuite le agevolazioni di legge spettanti (abitazione principale, pertinenze, condizioni di inagibilità, ecc); occorre inserire nella banca dati IMU le apposite agevolazioni.
 - Le quote di possesso degli immobili intestati a Catasto sono errate. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire le quote di possesso corrette nelle risultanze catastali.
 - Le quote di possesso degli immobili inseriti nella banca dati IMU sono errate. Occorre agire sulla banca dati IMU correggendo le quote di possesso degli immobili errati.
 - Il contribuente è realmente intestatario degli immobili a lui ascritti a Catasto, ad essi sono state correttamente imputate le agevolazioni di legge e le quote di possesso, ma, effettivamente ha effettuato i versamenti in misura inferiore al dovuto. Si predispongono gli avvisi di accertamento IMU per il recupero dell'imposta versata parzialmente che l'Ufficio Tributi formalizzerà quando riterrà opportuno.
- **Contribuenti IMU con versamenti superiori al dovuto o non dovuti:** a tale anomalia, saranno riconducibili tutti quei soggetti, presenti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, per i quali si riscontrano versamenti IMU in misura superiore al dovuto o non dovuti, per gli anni oggetto di analisi. Tale anomalia potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori da analizzare:
- Il contribuente non è intestatario a Catasto di immobili regolarmente acquistati, ereditati o altro, ma non sono state recepite le volture. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire le volture a Catasto.
 - Agli immobili posseduti dal contribuente sono state attribuite, erroneamente, agevolazioni di legge non spettanti (abitazione principale, pertinenze, condizioni di inagibilità, ecc); occorre agire sulla banca dati IMU inibendo le agevolazioni non spettanti.
 - Le quote di possesso degli immobili intestati a Catasto sono errate. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire le quote di possesso corrette nelle risultanze catastali.
 - Le quote di possesso degli immobili inseriti nella banca dati IMU sono errate. Occorre agire sulla banca dati IMU correggendo le quote di possesso degli immobili errati.
- **Versamenti IMU non abbinati a nessun contribuente:** a tale anomalia, saranno riconducibili tutti quei versamenti ai quali non corrisponde, negli archivi dell'Agenzia del Territorio, un soggetto passivo di imposta. Tale anomalia potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori da analizzare:
- Il contribuente non è intestatario a Catasto di immobili regolarmente acquistati, ereditati o altro, ma non sono state recepite le volture. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo inserire le volture a Catasto.
 - Il contribuente è regolarmente intestatario a Catasto di immobili, ma nelle risultanze sono presenti errori anagrafici (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, ecc)



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



che non rendono abbinabili automaticamente i versamenti. Il problema deve essere risolto dal contribuente facendo correggere a Catasto i suoi dati anagrafici.

- Il contribuente ha effettuato i versamenti, indicando sui modelli di pagamento i dati del Comune di destinazione errati, per cui i versamenti sono stati indirizzati dall'Agenzia delle Entrate al Comune oggetto di allineamento, dei quali lo stesso non è competente. Occorre accantonare tali incassi in attesa che il Comune, per i quali dovevano essere effettuati, faccia richiesta di riversamento.

**SERVIZIO DI CENSIMENTO E ACCERTAMENTO OGGETTI E SOGGETTI IMPONIBILI
TARI, FINALIZZATO ALL'ACCERTAMENTO E RECUPERO GETTITO PER L'ANNO DI
IMPOSTA 2021/2025.**

Il censimento degli oggetti/soggetti imponibili TARI, che si propone, al fine di redigere un ruolo ordinario contenente le superfici imponibili reali e di circoscrivere i casi di elusione/evasione del tributo, con la conseguente emissione di avvisi di accertamento per l'annualità di imposta dal 2021 al 2025, verrà realizzato tramite l'incrocio dei dati catastali del Comune, con la verifica puntuale delle dichiarazioni rilasciate dai contribuenti, permettendo di individuare nuovi soggetti per i quali necessita recuperare l'imposta non versata, con applicazione di sanzioni ed interessi dove necessari, come previsto dalla normativa vigente.

Scopo del servizio è l'aggiornamento costante della banca dati TARI presente presso gli uffici comunali sul Software NUVOLA di SISCOSPA Spa, mediante l'inserimento delle denunce presentate dai contribuenti (iscrizioni, cancellazioni e variazioni varie) e analizzando la corrispondenza dei dati tra le varie fonti istituzionali come, ad esempio, Agenzia del Territorio (catasto), Agenzia delle Entrate (versamenti), Anagrafe Nazionale (ANPR) e Utenze Fornitori energia elettrica, gas ecc.

Conseguenza dell'attività di verifica, sarà l'emissione di avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2020 e successivi, per i contribuenti che avessero evaso totalmente o parzialmente il tributo o avessero effettuato il versamento su di una superficie inferiore a quella reale tassabile.

Per gli immobili sui quali non sarà possibile una verifica d'ufficio della superficie, verranno predisposti dei questionari, con la richiesta di presentazione di planimetria sulla quale calcolare la base imponibile effettiva, qualora la suddetta planimetria non sia già in possesso dell'Ente.

Di seguito, si riepilogano le fasi operative del progetto:

- Bonifica banca dati presente sul software NUVOLA di SISCOSPA Spa con l'inserimento degli estremi catastali degli immobili oggetto di tassazione
- Incrocio puntuale banche dati immobili iscritti a catasto con il ruolo TARI 2021/2025;
- Emissione, stampa e consegna questionari/richiesta planimetrie dove necessario;
- Raccolta dei questionari/planimetrie e analisi della documentazione;
- Calcolo superfici imponibili TARI (su schede catastali);
- Emissione, stampa e notifica avvisi di accertamento per i soggetti non iscritti a ruolo ovvero soggetti già iscritti a ruolo, ma per i quali sono stati individuati ulteriori fabbricati imponibili TARI ma non denunciati;



SERVIZIO ACCERTAMENTO TARI

Le procedure proposte per l'accertamento evasione/elusione TARI prendono essenzialmente spunto dalle banche dati disponibili presso il Comune, attuando le seguenti procedure:

- acquisizione dati catastali disponibili dal "Portale catastale" (comma 340, Legge Finanziaria 2005);
- acquisizione ruoli comunali TARI;
- inserimento estremi catastali utenze TARI;
- incrocio delle superfici come previsto dalla legge;
- notifica difformità ai contribuenti;
- analisi immobili presenti a catasto e non riscontrati a ruolo;
- analisi contribuenti ruolo non riscontrati a catasto;
- incrocio ruolo con banca dati anagrafe comunale;
- incrocio con banca dati Partite Iva fornita dalla Camera di Commercio locale;
- incrocio banche dati forniture elettriche/gas e contratti di locazione
- analisi concessioni edilizie;

esaurita questa prima fase si procede a:

- notifica avvisi di pagamento;
- predisposizione banca dati dei pagamenti acquisiti;
- sollecito contribuenti inadempienti;
- formazione ruolo / lista di carico contribuenti inadempienti per fase coattiva;
- formazione ruolo integrale annualità corrente;

nella fase della notifica ai contribuenti si procede a:

- attivazione front-office per delucidazioni;
- analisi ed evasione eventuali istanze autotutela;
- supporto integrale in presenza di eventuale contenzioso.

Per le unità economico-produttive si procede a:

- invio nota esplicativa con allegato modello di dichiarazione/censimento;
 - analisi della dichiarazione resa e comparazione con ruolo.



SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE LOCALE

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. La concessione è relativa al servizio di riscossione coattiva delle entrate locali del Comune affidatario.
2. E' compresa nel presente incarico la riscossione coattiva stragiudiziale, delle entrate riferite agli anni precedenti alla concessione, qualora l'amministrazione non abbia ancora provveduto all'emissione dei ruoli esattoriali e alla loro consegna all'attuale concessionario della riscossione, oppure la stessa abbia provveduto al discarico della riscossione coattiva precedentemente conferita al concessionario della riscossione nazionale.
3. Parimenti non sarà di pertinenza della concessionaria la riscossione coattiva delle entrate per le quali alla scadenza del contratto non siano ancora stati formulati e consegnati gli elenchi per la riscossione.
4. La Ditta, in presenza di procedure fallimentari od assimilate a carico del soggetto moroso, dovrà rappresentare l'Amministrazione in ogni fase procedurale, incluso il recupero dell'attivo di spettanza nei termini di legge.

Art. 2 – Requisiti dell'affidatario

1. La Ditta dovrà costantemente mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97 e s.m.i., istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate, così come disciplinato dal D.M. n.289 del 11.09.2000, nonché essere in possesso della licenza di recupero crediti rilasciata dalla Questura competente, ai sensi del R.D. 773/1931 art. 115 e s.m.i.
2. E' fatto altresì obbligo alla ditta di disporre in organico della figura di Funzionario/Ufficiale Responsabile della Riscossione con idoneità allo svolgimento della funzione, accertata ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 13 aprile 1999, n, 112.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata pari ad anni 2, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni 2 previo accertamento di convenienza e pubblico interesse. A tale scopo L'Amministrazione Comunale committente, qualora lo ritenesse opportuno, richiederà, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità del rinnovo del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata alla Concessionaria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta di rinnovo.
2. Qualora in costanza di contratto intervengano variazioni alla legislazione nazionale e/o alla regolamentazione degli Enti affidanti tali da ridurre i compensi spettanti all'appaltatore, saranno apportate modifiche contrattuali, concordate tra le parti, idonee a lasciare esente l'appaltatore del potenziale pregiudizio subito.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Art. 4 – Caratteristiche del servizio

1. Le attività di supporto alla riscossione coattiva stragiudiziale/giudiziale dell'Ente Locale committente, che ne resta titolare, dovranno essere svolte secondo la normativa vigente ed indicativamente con le seguenti modalità:

a) Acquisizione delle liste di carico morosi: la concessionaria procede all'acquisizione delle liste di carico, trasmesse dal competente Ufficio dell'Ente in formato informatico in tracciato ASCII Ministeriale (.290) o in alternativa formato Excel, CSV o similari.

b) Controllo formale delle liste di carico morosi: la concessionaria procede alla verifica formale delle liste di carico, trasmesse dal competente Ufficio dell'Ente Locale al fine di correggere e/o completare le informazioni anagrafiche dei contribuenti morosi, tramite comparazione per mezzo dei propri canali informatici dedicati agli Agenti della Riscossione. La verifica formale è altresì finalizzata al controllo degli indirizzi di recapito dei contribuenti morosi e verifica altresì la sussistenza in vita dei debitori e la presenza di procedure concorsuali o simili per quanto riguarda le società (fallimenti o liquidazioni).

c) Controllo solvibilità contribuenti morosi: la concessionaria procede alla verifica della solvibilità dei contribuenti morosi tramite l'analisi delle banche dati dedicate agli Agenti della Riscossione, al fine di modulare preventivamente la tipologia di intervento da mettersi in atto per il recupero coatto delle somme dovute all'Ente.

d) Richiesta di autorizzazione all'Ente a procedere: la concessionaria, successivamente allo svolgimento delle fasi operative di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, da conto all'Ente dell'esito dei controlli e delle procedure eseguibili sui vari contribuenti in base alle verifiche di solvibilità e richiede al Comune l'autorizzazione a procedere per le successive fasi, il quale autorizzerà formalmente l'emissione dei solleciti di pagamento. Alle liste di carico saranno allegati gli atti esecutivi che attestano il credito e la sua esigibilità predisposti dai singoli uffici comunali (avviso di accertamento esecutivo, notifica del credito, fattura ecc.).

e) Sollecito bonario: predisposizione di un sollecito bonario da inviare a mezzo posta ordinaria o a mezzo raccomandata A/R, secondo il layout proposto dalla concessionaria e concordato con l'Ente. Il sollecito dovrà contenere la natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di imposta/provento non corrisposto, eventuali interessi, sanzioni e spese, la data di scadenza per il pagamento, la motivazione con riferimento all'eventuale atto che ne sta alla base; E' facoltà della ditta concessionaria adottare strumenti utili di verifica del credito tributario (questionario), sottoponendo i risultati all'Amministrazione committente, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

f) Notifica atto esecutivo: trascorsi 60 giorni dall'invio dei solleciti e concluse le attività di rendicontazione di cui al precedente punto *e)*, la concessionaria provvede a generare le liste di carico, da sottoporre all'Ente per la validazione preliminare, al fine di predisporre l'atto esecutivo. La concessionaria dovrà inoltre provvedere alla rendicontazione degli incassi, secondo i termini previsti dalla successiva fase di riscossione coattiva, a meno dei casi di cui al punto *e)*.

g) Riscossione coattiva: trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo e concluse le attività di rendicontazione, la concessionaria procederà ad avviare le procedure cautelative ed esecutive nei confronti dei soggetti inadempienti, in base alla normativa vigente, esclusivamente per i contribuenti risultati solvibili dalle verifiche effettuate al punto *d)*.

2. Prima di procedere ad espletare le attività coattive di cui alla precedente lettera *g)* del comma 1 del presente articolo, l'Ente committente rende possibile, anche attraverso proprio personale, l'acquisizione delle informazioni necessarie per le ulteriori verifiche patrimoniali ed anagrafiche dei debitori da parte della concessionaria, che effettuerà nuovamente un controllo al fine di accertare l'eventuale presenza delle circostanze che potrebbero impedire il recupero della somma dovuta.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



3. Per ciascuno dei soggetti per i quali la notifica dell'atto è avvenuta per compiuta giacenza o è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., **(1)** ovvero anche nei casi di notifiche con destinatari sconosciuti o trasferiti, l'Ente committente dovrà allegare relativo certificato anagrafico rilasciato dal comune dell'ultima residenza nota da inviare alla concessionaria in allegato alla lettera di conferma della procedura di riscossione coattiva.

4. In genere, sia l'avviso bonario che l'ingiunzione e/o decreto ingiuntivo comprendono, il tributo non pagato, la sanzione, gli interessi di mora ed il recupero delle spese di notificazione, ed assegnano sessanta giorni per il pagamento. Trascorsi i sessanta giorni senza che il pagamento sia avvenuto verranno addebitati altri costi e la concessionaria potrà iniziare le procedure cautelari (le procedure, cioè, poste a garanzia del credito: il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, l'ipoteca immobiliare, il pignoramento presso terzi, e così via).

5. Nel corso del processo produttivo dovranno essere costantemente garantite le seguenti attività:

- *Supporto al contenzioso* con redazione delle controdeduzioni relativamente ai vizi propri degli atti della procedura coattiva;
- *Assistenza telefonica al debitore*: in particolare per il servizio di supporto alla riscossione deve essere garantito un servizio di sportello telefonico di primo livello.

6. Tutte le attività del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative che regolano la riscossione, nonché conformi alla disciplina di cui all'art. 4, commi 2 sexies e segg. del D.L. 209/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 265 del 22/11/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. E' facoltà della concessionaria di adottare i criteri e le modalità previsti dall'art. 4, comma 2/nonies, del D.L. 209/2002, fermo il rispetto della norma per le procedure da adottare.

7. Eventuali tributi comunali posti in riscossione con avvisi bonari, saranno oggetto, prima dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva, di notifica a sensi di legge. La notifica potrà essere demandata alla società incaricata del servizio di esazione coattiva, con spese di notifica a carico dell'Ente committente.

8. A carico dei soggetti inadempienti e morosi, dopo la notifica dell'atto di cui al comma precedente, sarà emesso, a carico degli stessi, prima della fase di riscossione coattiva, provvedimento di irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d. lgs 471 del 18/12/1997 ed s.m.i.. Gli atti saranno sottoscritti dai funzionari comunali competenti con la modalità della firma prestampigliata ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28/12/1995 n. 549.

Art. 5 – Sospensione/rateazione del credito in riscossione coattiva

1. L'attività di riscossione coattiva sarà immediatamente sospesa dalla ditta concessionaria in caso di presentazione di una dichiarazione resa dal debitore ai sensi e con le modalità previste Legge di stabilità 2013 (L. 24-12-2012 n. 228), art. 1, commi da 537 a 546. E' facoltà esclusiva dell'Ente Creditore di esaminare la fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore e procedere, in presenza di documenti falsi o contraffatti, e di procedere a vie legali a suo carico a sensi di legge **(2)**.

2. L'Ente Locale creditore potrà, con proprio atto scritto ed inoltrato alla Concessionaria, sospendere o differire le partite conferite in riscossione coattiva, per tutti o per singoli, in presenza di gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, nonché autorizzare il pagamento dilazionato del credito.

Sede legale: Via A. Casati n. 89/A, 20862 ARCORE (MB) – Telefono: 039 6013886 – Fax: 039 6882481

Unità operativa: Corso Barale n. 88, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) – Tel. 0171.265354

E-mail: cesfil@cesfil.it – PEC: cesfil@pec.cesfil.it – Sito internet: <http://www.cesfil.it>

C.C.I.A.A. Milano, Monza Brianza e Lodi n. 1148175 REA – Trib. Monza Reg. Imp. n. 26078 – Capitale € 500.000,00 i.v.

C.F. 07166910153 – P.IVA 00848710968



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



3. Qualora il contribuente, per fondate ragioni, ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte, gli importi iscritti a ruolo a suo carico, può chiedere il discarico amministrativo **(3)**, scrivendo la domanda egli stesso su un qualsiasi foglio. Una copia del provvedimento di discarico è sempre spedita al contribuente per sua certezza e documentazione.

4. E' facoltà del contribuente produrre all'Ente committente istanza di rateazione del debito. Qualora l'Ente accettasse detta istanza informerà la concessionaria che interromperà le procedure in essere per la riscossione coattiva. I corrispettivi e le spese maturate saranno comunque liquidati alla concessionaria in unica soluzione prima dell'avvio del processo di rateazione.

5. Se nella fase istruttoria di cui ai precedenti articolo 3 e 4 dovesse emergere che il soggetto nei confronti del quale si è attivata, per conto dell'Ente, procedura coattiva, produce elementi ostanti la riscossione del credito, per oggettive dichiarate difficoltà socio-economiche del soggetto stesso o per dichiarata, da parte del medesimo, insussistenza del credito richiesto, la società affidataria del servizio invierà elenco e documentazione all'Ente in attesa che lo stesso confermi o meno la procedura coattiva in essere.

Art. 6 – Riscossione e riversamento

1. L'attività di riscossione e riversamento delle somme riscosse all'Ente committente avverrà con le modalità e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare dell'art. 7, comma 2, lettera gg-septies, del D.L 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 e successivamente modificato dall'art. 1 della Legge del 24/12/2012 n. 228 **(4)**.

Art. 7 – Corrispettivo

1. Per le attività di recupero coattivo è definito in un aggio parametrato alle somme effettivamente riscosse pari al 10% (dieci per cento), oltre IVA, se ed in quanto dovuta, che remunererà qualsiasi spesa e costo di gestione da parte della ditta concessionaria, ad eccezione di eventuali oneri relativi ad attività professionali di soggetti esterni (ad es. attività di cui all'allegato B del DM 21/11/2000), nonché oneri connessi al servizio da addebitarsi al soggetto moroso a sensi di legge.
2. **Qualora le partite morose poste in riscossione derivino da attività svolta da CESFIL Srl e già remunerata ad aggio (Accertamento IMU, TARI), il compenso di cui al comma 1 del presente articolo non si applica in quanto già compreso nel compenso originario.**
3. Rimangono a carico dell'Ente le spese postali per l'invio dei questionari e delle notifiche dei provvedimenti, che saranno fatturate da CESFIL Srl all'atto della spedizione. Le stesse spese saranno richieste a titolo di rimborso al contribuente accertato, salvo diversa indicazione.

Art. 8 – Rimborsi spese in caso di discarico quota coattiva

Nel caso in cui la quota coattiva venga discaricata di iniziativa dell'Ente impositore oppure da parte del Concessionario, d'ufficio nel caso di irreperibilità del debitore, fallimenti e liquidazioni concluse ecc o per inesigibilità/infruttuosità, ai sensi dell'Art. 17, comma 6 del D.Lgs. n. 112 del 1999, come modificato per effetto del D.L. n. 98 del 2011, saranno richiesta dal Concessionario all'Ente le spese di notifica ed eventualmente quelle di procedura sostenute.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Art. 9 – Modalità per il pagamento del compenso

1. I compensi di cui al precedente articolo 7 verranno fatturati dalla concessionaria in funzione dei risultati effettivamente raggiunti di riscossione delle entrate.
2. La ditta affidataria dovrà attenersi alla vigente normativa della tracciabilità dei flussi finanziaria, di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, pena la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Riservatezza, privacy e segreto d'ufficio

1. Facendo riferimento alla normativa vigente in materia di privacy è fatto divieto di diffondere all'esterno ogni informazione fornita per l'espletamento dei servizi.
2. In ogni caso la Concessionaria assume ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso o la semplice divulgazione di notizie e/o dati forniti, anche se ciò dovesse avvenire ad opera di dipendenti o collaboratori e/o terzi che per qualunque motivo abbiano avuto accesso alle informazioni sopra citate, fatta eccezione per le informazioni relative a qualsivoglia attività contemplate nello stesso che non siano state rese note direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero la cui divulgazione non sia stata autorizzata in precedenza dalla stessa.
3. L'appaltatore svolgerà il servizio previsto nel presente capitolato nel rispetto di ogni vigente legge e regolamento, attenendosi in particolare alle norme di comportamento indicate.
4. La Concessionaria si obbliga fin d'ora a tenere manlevato e indenne l'Amministrazione Comunale committente da ogni eventuale responsabilità o pregiudizio causato dal mancato rispetto delle norme indicate ovvero comunque derivante dallo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.
5. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Concessionaria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.
6. La Concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento, impegnandosi a tale scopo a comunicare le disposizioni impartite agli incaricati del trattamento e gli accertamenti tecnico-operativi adottati.
7. La Concessionaria dovrà effettuare attività di controllo sul proprio personale al fine di escludere qualsiasi abuso; nel caso di accertamento di abusi rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto.
8. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalla Ditta concessionaria sono dall'Amministrazione Comunale trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è L'Amministrazione Comunale.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Art. 11 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale committente

1. L'Amministrazione Comunale garantirà alla concessionaria l'utilizzo degli archivi informatici e cartacei in suo possesso e necessari all'espletamento del servizio, anche con disponibilità di password dedicata; L'Ente si impegna inoltre a rendere possibile alla concessionaria, secondo le necessità espresse, la consultazione delle banche dati a cui hanno accesso, in particolare le banche dati "SIATEL". L'Amministrazione dell'Ente attiverà gli atti per procedere all'estensione dell'abilitazione all'accesso al sistema Siatel - Punto Fisco di un funzionario/dipendente della società, limitatamente alle funzioni connesse al servizio conferito.

2. L'Ente committente si impegna a:

- a) facilitare il compito degli operatori della concessionaria fornendo le necessarie autorizzazioni sia per accedere a fonti e dati in possesso di altri enti che nel rapporto con i cittadini;
- b) garantire il personale necessario a supportare la concessionaria nella fase di ricerca e reperimento dei dati ed elementi utili in proprio possesso.
- c) Nominare e/o incaricare un soggetto quale Responsabile unico delle entrate locali poste in riscossione coattiva, che svolgerà l'incarico di interfaccia per conto dell'Amministrazione Comunale con la Ditta incaricata della riscossione coattiva.

3. In particolare, i funzionari comunali responsabili delle singole entrate da porsi in riscossione coattiva, dovranno rilasciare, al soggetto Responsabile della Riscossione coattiva, dichiarazione che il credito conferito sia riconducibile ai criteri di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre alla documentazione cartacea attestante l'avvenuta notifica del credito posto in riscossione coattiva. Il soggetto Responsabile unico della riscossione coattiva trasferirà quanto acquisito alla società per le attività connesse al presente capitolato.

4. Infine l'Ente committente si impegna a trasmettere le entrate da porsi in riscossione coattiva esclusivamente in via telematica, utilizzando files excel, o analogo compatibile, fornito dalla società affidataria.

Art. 12 – Crediti inesigibili

1. Al fine di stabilire quali crediti e corrispettivi dovranno essere considerati inesigibili, tenuto debito conto delle risultanze degli atti d'ufficio e dello stato delle procedure eseguite, il gestore del servizio dovrà fornire agli Uffici Comunali un elenco delle pratiche che a suo giudizio andrebbero abbandonate per irreperibilità e/o inesigibilità.

2. Entro 60 giorni dalla consegna di tale elenco, l'Ente potrà chiedere chiarimenti e/o disporre ulteriori adempimenti, da concordarsi con il rappresentante della concessionaria del servizio.

2. Decorsi 60 giorni dalla consegna, le partite inserite nel già menzionato elenco saranno considerate inesigibili e le relative procedure saranno abbandonate.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Art. 13 – Prestazione aggiuntive

1. Qualora nel corso del servizio l'Amministrazione Comunale committente ritenesse di chiedere alla Ditta prestazioni aggiuntive, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 e con le modalità previste dall'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., verranno concordate le modalità e le pattuizioni del caso, con separato atto integrativo.

2. In particolare l'Amministrazione Comunale si riserva di estendere il servizio di riscossione coattiva anche ad altre entrate di natura tributaria e/o extratributaria, inclusa eventuale attività di supporto accertamento evasione/elusione tributi locali.

Art. 14 – Materiali e luoghi di esecuzione del servizio

1. La Concessionaria dovrà rendere disponibili le attrezzature informatiche (software) occorrenti per l'espletamento del servizio.

2. La concessionaria incaricata potrà accentrare, per esigenze organizzative, presso i propri uffici l'attività conferita, salvo disponibilità, su richiesta dell'Amministrazione dell'Ente, di attivare front-office in luogo designato dal committente.

Art. 15 – Spese a carico della Ditta concessionaria

1. Sono a carico della Ditta concessionaria le spese di procedura inerenti o conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti.
2. Non saranno a carico del concessionario le spese postali per le notifiche degli atti, che saranno fatturate all'Ente all'atto della spedizione.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione Comunale potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa nei seguenti casi:

- a) violazione oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni del regolamento dell'Ente a tutela dei dati personali;
- b) perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con la P.A. da parte dei legali rappresentanti della società appaltatrice e delle persone fisiche incaricati di svolgere la funzione di propri agenti/procuratori sul territorio non immediatamente rimossi;
- c) cancellazione dall'albo ex art. 53 del d.lgs. 446/97;
- d) revoca da parte della competente Questura della licenza di recupero crediti;
- e) fallimento.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



2. In tale caso la Concessionaria non potrà nulla pretendere salvo la corresponsione di corrispettivi per le attività già svolte.

Art. 17 – Responsabilità della concessionaria

1. La concessionaria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

2. La concessionaria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle cose, sia dall'Amministrazione dell'Ente che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

3. La concessionaria, al momento della stipulazione del contratto è tenuta a dimostrare di aver in corso idonea polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO con massimale adeguato all'importanza dei servizi gestiti. Copia di tale polizza dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto stesso. L'operatività o meno di tale polizza non libera l'impresa concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18 – Subappalto

1 Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione dell'Unione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

2. Ai fini dell'applicazione de comma precedente, ai sensi dell'art. 118, comma 12, del d.lgs.163/2006, non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 19 – Inadempienze e Penalità

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, previa contestazione dei relativi addebiti, all'impresa concessionaria possono essere applicate penali, che vanno da un minimo di € 30,00 fino ad un massimo di € 500,00.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penalità:

a) mancato recapito o comunque spedizione infruttuosa, per causa imputabile alla Ditta, € 30,00 per ciascuna spedizione annullata;



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



b) violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili, da € 50,00 a € 500,00 in funzione della gravità della violazione;

c) notifica atti oltre il termine previsto, per causa imputabile alla Ditta, € 30,00 per ciascuna ingiunzione notificata oltre il termine;

d) anomalie nella rendicontazione degli incassi, per causa imputabile alla ditta, € 30,00 per ciascun pagamento non conciliato o conciliato non correttamente.

3. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti di cui al punto d) comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, la concessionaria si farà carico, qualora gli errori siano alla stessa imputabili, degli oneri sostenuti, senza addebito né alla stazione appaltante né al contribuente/debitore.

4. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile alla concessionaria nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge:

- mancato rispetto, imputabile alla concessionaria, dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte dell'concessionaria dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dalla concessionaria nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

5. Resta fermo che la concessionaria, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lei imputabile, dovrà versare all'Ente, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, onnicomprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza di pagamento del provvedimento ingiuntivo non riscosso.

6. In caso di inattività, qualora la Stazione Appaltante esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede all'impresa concessionaria il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

7. Qualora la concessionaria non proceda al pagamento, L'Amministrazione Comunale si rivale – mediante trattenuta – sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione della penale non preclude alla Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 20 – Spese contrattuali

1. Le spese eventuali relative alla stipula del contratto con l'Ente committente saranno a carico dell'appaltatore.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



Art. 21 – Obblighi particolari dell'appaltatore a fine contratto

1. La concessionaria con il presente, si obbliga in particolare, a conclusione del servizio a:

- fornire tutte le banche dati informatiche e cartacee relative; tali banche dati devono essere complete, aggiornate e fruibili;
- fornire ogni altra informazione e/o documentazione utile relativa al servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente capitolato.

2. Tutti i documenti e le informazioni precedentemente descritte dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme applicabili agli appalti di pubblici servizi.

Art. 23 – Controversie

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al Foro di competenza.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



NOTE:

(1) Art. 143. c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

⁽²⁾

(2) Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Il comma 538 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- da provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- da sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale
- da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

(3) Discarico amministrativo

Il procedimento consiste nell'adozione di un provvedimento di riduzione (totale o parziale) del carico del tributo posto in riscossione coattiva, da comunicare alla competente concessionaria della riscossione, alla quale sono affidate le riscossioni coattive, finalizzato a ridurre o annullare l'importo da pagare. Questo avviene in ogni situazione in cui si verificano variazioni che comportino la necessità di rivedere il carico iscritto a ruolo per errori, correzione di dati, omessa denuncia di cancellazione della posizione T.A.R.S.U. (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani), o anche in relazione ad altri ruoli emessi dall'Ente.

In altri casi, la richiesta di discarico è implicita in altre domande presentate dall'interessato (ad esempio: rimborso), in comunicazioni finalizzate a correggere i dati in possesso del Comune o in richieste di riesame di posizioni riguardanti crediti vantati dal Comune e iscritti a ruolo.

Il discarico può essere emesso anche d'ufficio, quando il Comune ne verifica i presupposti.



Centro Servizi Finanza Locale S.r.l.

Società iscritta al n. 103 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei Tributi Locali
Agenzia Recupero Crediti – Licenza Questura di Milano



(4) Decreto-legge del 13 maggio 2011 n. 70

Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Art. 7 Semplificazione fiscale/comma 2/ lettera gg-septies)

*“nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'**articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più' conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”.*